



# BONVICINICOMUNE DI AMENO

## Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030  
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: [ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it) PEC: [ameno@pec.it](mailto:ameno@pec.it)

Prot. 6846

*Diritti di segreteria Euro 65,00  
Bollo ID 01191562776836*

**P.E. n. 528/2022**

**Oggetto:** D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i. Beni Paesaggistici – parte III – Verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.- Accertamento di conformità (art. 146 D.Lgs.42/2004)  
**Comune di Ameno**  
**Istanza:** BONVICINI MARCO LUCA  
**Oggetto:** MODIFICHE ESTERNE

**Provvedimento conclusivo di compatibilità paesaggistica  
n. 38/C del 06/11/2023**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Premesso** che l'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, richiede preventiva acquisizione di Autorizzazione Paesaggistica per le opere e per gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela, fatto salvo quanto previsto dall'art. 149 “Interventi non soggetti ad autorizzazione” del medesimo decreto e fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

**Premesso** che l'art. 167, comma 5 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ammette, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli paesaggistici in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, o in difformità della stessa, nei casi specificatamente previsti, l'accertamento della compatibilità paesaggistica;

**Visto** che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

**Visto** che l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 delega ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle Commissioni Locali per Il Paesaggio di cui all'art. 4 della citata L.R. 32/2008 e s.m.i., le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 così come normato dagli articoli sopra richiamati;

**Visto** che il Comune di Ameno ha costituito con i Comuni di Armeno, Miasino e Pettenasco, la Commissione Locale per il Paesaggio, giusta convenzione stipulata in data 27.02.2009;

**Dato atto** che con Deliberazione della Giunta Comunale di Armeno, quale Comune capofila, n. 37 in data 16.05.2019, si è provveduto alla nomina dei componenti;

**Visto** che con Determinazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio n. 323 del 05.06.2019 la Regione Piemonte ha giudicato la Commissione idonea all'esercizio della

funzione autorizzatoria in materia di Paesaggio ai sensi della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i. e pertanto il Comune di Ameno è delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i.;

**Vista** l'istanza, pervenuta tramite il portale SUE in data **11.10.2022** prot. n. **6148**, dal Sig **BONVICINI MARCO LUCA** nato a **Milano** il **19/12/1959** C.F. **BNVMCL59T19F205C**, residente a **Marrakech (Marocco)** in **Duar Aine Neffad Ouled Hassoune**, di accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, per le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, consistenti nella realizzazione dei lavori di **MODIFICHE FACCIATE ESTERNE**, sull'immobile di sua proprietà sito in **Ameno, Frazione Pezzasco 26** e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 3 mappale 61/1;

**Considerato** che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistico in ragione di:

- a. Specifico atto amministrativo ai sensi degli artt. 157 D.Lgs. 42/2004 (D.M. 01.08.1985 – c.d. "Galassini");
- b. Inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. b) in quanto trattasi di area posta a meno di 300 metri dal Lago d'Orta.
- c. **Inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) in quanto trattasi di area posta a meno di 150 metri dal Torrente Agogna**

**Dato atto** che in data **17.10.2022** con nota n. **6311**, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si è provveduto all'invio dell'Istanza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola, corredata dagli elaborati grafici, dalla relazione paesaggistica per l'acquisizione del prescritto parere in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica;

**Preso atto** che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola, ha espresso con nota n. **334** del **11.01.2023**, acquisito al protocollo comunale in data **12.01.2023** al n. **217**, **parere favorevole alla conservazione di quanto realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica**;

**Visto** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.);

- Tenuto conto che la norma dispone che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

- Dato atto che il calcolo della sanzione prevista fa riferimento alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 47/85, con la conseguente applicazione dei valori minimi stabiliti dalla tabella per la quantificazione del profitto correlata alla tipologia di abuso relativa, e che l'importo minimo stabilito è pari a **€ 516,00**;

- Vista la perizia di stima a firma del Geom. Romagnoli Marco in data 27/09/2023 prot. 5992

- Vista la ricevuta di pagamento di **€ 516,00**, pari all'intera sanzione, effettuata con bonifico bancario in data **10.10.2023 prot. 6276**

Tutto quanto sopra premesso,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

in riferimento alla richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica, pervenuta tramite il portale SUE in data **11.10.2022** prot. n. **6148**, dal Sig **BONVICINI MARCO LUCA** nato a **Milano** il **19/12/1959** C.F. **BNVMCL59T19F205C**, residente a **Marrakech (Marocco)** in **Duar Aine Neffad**

**Ouled Hassoune**, per i lavori realizzati in assenza/difformità di autorizzazione paesaggistica, consistenti in **MODIFICHE ESTERNE** realizzati sull'immobile in **Frazione Pezzasco 26** e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 3 mappale 61/1

### **ACCERTA**

ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e smi, la compatibilità paesaggistica delle opere edilizie eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica, consistenti nella realizzazione dei lavori di **MODIFICHE ESTERNE** realizzati sull'immobile in **Frazione Pezzasco 26** e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 3 mappale 61/1

Tutto ciò premesso si comunica la

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILTA' PAESAGGISTICA** per le opere di cui all'oggetto, realizzate in difformità dai titoli abilitativi

Ameno, **06/11/2023**

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

Arch. Daniela Duelli

.....